

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO**

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio dell'8 settembre 2014	L 271	3	12.9.2014
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014	L 349	20	5.12.2014
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2015/1797 del Consiglio del 7 ottobre 2015	L 263	10	8.10.2015
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio del 30 novembre 2017	L 316	15	1.12.2017
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione del 5 luglio 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M6</u>	Regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio del 23 febbraio 2022	L 42 I	74	23.2.2022
► <u>M7</u>	Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022	L 49	1	25.2.2022
► <u>M8</u>	Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022	L 57	1	28.2.2022
► <u>M9</u>	Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1° marzo 2022	L 63	1	2.3.2022
► <u>M10</u>	Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1° marzo 2022	L 65	1	2.3.2022
► <u>M11</u>	Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022	L 81	1	9.3.2022
► <u>M12</u>	Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022	L 87 I	13	15.3.2022
► <u>M13</u>	Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022	L 111	1	8.4.2022
► <u>M14</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione dell'11 aprile 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M15</u>	Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022	L 153	53	3.6.2022

► **M16** Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 L 193 1 21.7.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 246 del 21.8.2014, pag. 59 (833/2014)
- **C2** Rettifica, GU L 55 del 28.2.2022, pag. 78 (2022/262)
- **C3** Rettifica, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 135 (2022/328)
- **C4** Rettifica, GU L 93 del 22.3.2022, pag. 197 (2022/428)
- **C5** Rettifica, GU L 114 del 12.4.2022, pag. 212 (2022/328)
- **C6** Rettifica, GU L 114 del 12.4.2022, pag. 214 (833/2014)
- **C7** Rettifica, GU L 114 del 12.4.2022, pag. 216 (2022/576)
- **C8** Rettifica, GU L 119 del 21.4.2022, pag. 114 (2022/394)
- **C9** Rettifica, GU L 131 del 5.5.2022, pag. 12 (2022/576)
- **C10** Rettifica, GU L 133 del 10.5.2022, pag. 46 (2022/428)
- **C11** Rettifica, GU L 173 del 30.6.2022, pag. 133 (2022/879)
- **C12** Rettifica, GU L 181 del 7.7.2022, pag. 36 (2022/576)
- **C13** Rettifica, GU L 181 del 7.7.2022, pag. 38 (2022/328)
- **C14** Rettifica, GU L 190 del 19.7.2022, pag. 191 (2022/576)
- **C15** Rettifica, GU L 202 del 2.8.2022, pag. 58 (2022/576)

▼ B**REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO****del 31 luglio 2014****concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**▼ M7*Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
- c) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- d) «servizi di intermediazione»:
 - i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- e) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
 - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
 - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - iii) negoziazione per conto proprio;
 - iv) gestione del portafoglio;
 - v) consulenza in materia di investimenti;
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
 - viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1).

▼ M11

- f) «valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di crypto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:

▼ M7

- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
- iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- g) «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- h) «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
- i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- j) «depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- k) «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:
- i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;
- ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari;
- iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).

▼ M7

- l) «programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
- m) «programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;
- n) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
- o) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionata o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
- p) «paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;
- q) «dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;

▼ M8

- r) «vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;

▼ M12

- s) «rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;
- t) «attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

▼ M12

- u) «settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
 - i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;
 - ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure
 - iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;

▼ M13

- v) «direttive sugli appalti pubblici»: le direttive 2014/23/UE ⁽¹⁾, 2014/24/UE ⁽²⁾, 2014/25/UE ⁽³⁾ e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- w) «impresa di trasporto su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati.

▼ M7*Articolo 2*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, p. 76).

▼ M7

- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼ M16**▼ M7**

- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼ M16

Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

▼ M7

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

▼ M7

- a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
- b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) destinati alla sicurezza marittima;

▼ M13

- e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼ M7

- f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
- g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

▼ M16

- h) destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

▼ M7

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼ M13

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, lettera a);

▼ M13

- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼ M12

- iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

▼ M7

- 8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 2 bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

▼ M7

- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼ M16**▼ M7**

- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼ M16

Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

▼ M7

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

- a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
- b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) destinati alla sicurezza marittima;

▼ M13

- e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼ M7

- f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
- g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure

▼ M16

- h) destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

▼ **M7**

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼ **M13**

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 *ter*, paragrafo 1;
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼ **M12**

- iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

▼ **M7**

8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 2 ter▼ **M12**

1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 *bis*, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:

▼ **M7**

a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

2. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 2 quater

1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato IX.

2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato IX.

Articolo 2 quinquies▼ **M9**

1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

▼ M7

3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

▼ M11

3 *bis*. Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall'autorizzazione.

▼ M9

4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.

▼ M7*Articolo 2 sexies*

1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

▼ M11

b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure

▼ M7

c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

▼ M9

3. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼ M10*Articolo 2 septies*

1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.

▼ M15

3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.

▼ M12*Articolo 3*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
2. È vietato:
 - a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;
 - b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

▼ M15

- a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;

▼ M12

- b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

▼ **M12**

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

5. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

- a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure
- b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 3 bis

1. È vietato:

- a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

▼ **M15**

- a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;

▼ **M12**

- b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

▼ **M7***Articolo 3 ter*▼ **M13**

1. È vietato acquistare, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato X, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in tale paese.

▼ **M7**

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

▼ M16

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼ M7*Articolo 3 quater***▼ M13**

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼ M7

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3. È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

4. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼ M13

6. In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

▼ M13

b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

8. Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b).

▼ M16

9. Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1.

▼ M8*Articolo 3 quinquies*

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

3. In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

*Articolo 3 sexies***▼ M12**

1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 *quinquies*. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.

▼ M8

2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 *quinquies* basata sull'analisi dei piani di volo.

▼ **M13***Articolo 3 sexies bis*▼ **M16**

1. Alle navi registrate sotto la bandiera della Russia è vietato l'accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell'Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.

▼ **M13**

2. Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

3. Ai fini del presente articolo, per nave si intende:

- a) una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;
- b) un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure
- c) un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.

5. ► **M16** In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per: ◀

▼ **M15**

a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;

▼ **M13**

b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medicinali, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) scopi umanitari;

d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure

e) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

▼ M16

5 *bis*. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

- a) una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e
- b) l'accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell'Unione, purché l'importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 entro due settimane dal rilascio.

▼ M11*Articolo 3 septies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

▼M16

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M12*Articolo 3 octies*

1. È vietato:

a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:

i) sono originari della Russia; oppure

ii) sono stati esportati dalla Russia;

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 nonies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼ M16

3 *bis*. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle merci di cui ai codici CN 7113 00 00 e CN 7114 00 00 elencate nell'allegato XVIII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

▼ M13**▼ C7**

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

▼ M13

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 3 decies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell'allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:

a) 837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;

b) 1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.

▼ **M13**

5. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti al paragrafo 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 3 undecies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;
- b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 duodecies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

▼ M13

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼ M16

5. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

- a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
- b) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.

6. Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici a norma del paragrafo 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.

▼ M13*Articolo 3 terdecies*

1. È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

- a) posta nell'ambito del servizio universale;
- b) merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

▼ **M13**

- a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o
- b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

4. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

▼ **M15**

- a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

▼ **M13**

- b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medicinali, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
- c) scopi umanitari;

▼ **M15**

- d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

▼ **M13**

- e) il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼ **M15***Articolo 3 quaterdecies*

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

- a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni *una tantum* per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

▼ **M15**

b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni *una tantum* per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.

5. A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia.

6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.

▼ **M15**

7. Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

8. Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

► **C11** A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). ◀ Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

9. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro l'8 giugno 2022 e successivamente ogni tre mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al codice NC 2709 00 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga.

Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.

▼ M15*Articolo 3 quindecies*

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

▼ C11

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

▼ M15

- a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o
- b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

▼ M16*Articolo 3 sexdecies*

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXVI originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022.

2. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.

3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXVII se originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione dopo il 22 luglio 2022.

4. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;
- b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

▼M16

5. Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

6. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alle merci elencate nell'allegato XXVII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l'Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

▼B*Articolo 4*

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ⁽¹⁾, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M1

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M13

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:

a) l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1° agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ Ultima versione pubblicata nella GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1.

▼ M3

2 *bis*. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:

- a) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
- b) importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
- c) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

▼ M4

2 *bis bis*. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:

- a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o
- b) il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.

2 *ter*. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 *bis* e 2 *bis bis* è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.

▼ M2

3. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.

In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi

▼ C1

4. Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.

▼ M7*Articolo 5*

1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1° agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.

▼ **M7**

2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

3. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure
- d) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

4. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure

▼ **M7**

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure

c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

6. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure

ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure

b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.

7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:

a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e

ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e

b) prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e

c) all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

▼ M6▼ C2*Articolo 5 bis*

1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:

- a) Russia e suo governo; o
- b) Banca centrale russa; o
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).

2. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 successivamente al 23 febbraio 2022.

Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:

- a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
 - i) siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
 - ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
- b) prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

▼ M11

4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

▼ M8

5. In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato.

▼ **M8**

6. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.

▼ **M12***Articolo 5 bis bis*

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

- a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
- c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

▼ **C10**

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼ **M15**

2 *bis*. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.

▼ **M12**

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

▼ **M16**

- a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
- a *bis*) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindicies*, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

▼ **M12**

- b) operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza;

▼ M13

- c) operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022;

▼ M16

- d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;

▼ M15

- e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX;

▼ M16

- f) operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
- g) le operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

▼ M13*Articolo 5 ter***▼ M16**

1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo è superiore a 100 000 EUR per ente creditizio.

▼ M13

2. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10 000 EUR.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼ **M16**▼ **M15***Articolo 5 quater*

1. In deroga all'articolo 5 *ter*, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

- a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 *ter*, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;
- e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o

▼ **M16**

- f) necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.

▼ **M15**

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼ **M7***Articolo 5 quinquies*▼ **M13**

1. In deroga all'articolo 5 *ter*, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:

▼ M7

- a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure
- b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 5 sexies

1. Ai depositari centrali di titoli dell'Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼ M16

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼ M7*Articolo 5 septies***▼ M13**

1. È vietato vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼ M15

2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼ M7*Articolo 5 octies*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:

▼ M7

- a) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;
- b) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

▼ M15*Articolo 5 nonies*

1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

▼ M13*Articolo 5 decies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
- b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼ **M12***Articolo 5 undecies*▼ **M16**

1. È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti.

▼ **M12**

2. A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

▼ **M13***Articolo 5 duodecies*▼ **M16**

1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a o con:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b),

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

▼ **M13**

2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

▼ **M13**

- a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al trattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;
- d) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

▼ **M15**

- e) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o

▼ **M13**

- f) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.

Articolo 5 terdecies

1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾ a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).”;

▼ M13

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - b) ai programmi veterinari e fitosanitari;
 - c) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;
 - d) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
 - e) agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;
 - f) ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;
 - g) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼ M15*Articolo 5 quaterdecies*

1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
- a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
 - b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
 - c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);

▼ M15

d) persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).

2. A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼ M16

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼ M15

5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:

a) per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o

b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

▼ M15

- b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
 - c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.
7. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

Articolo 5 quindices

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

▼ M16

4. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

▼ M15

5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
- b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

▼ M16

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.

▼ M7*Articolo 6*

1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento;
- b) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;
- c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali;

▼ M13

d) i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabilito dal presente regolamento tramite l'uso di cripto-attività.

▼ M7

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼ B*Articolo 8*▼ M15

1. ► C11 Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ◀ Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.

▼ B

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

▼B*Articolo 9*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 10

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

▼M7*Articolo 11*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M13

- a) persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;

▼M7

- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;
 - c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼ M12*Articolo 12*

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

▼ M7*Articolo 12 bis*

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono il trattamento delle informazioni sui depositi e delle informazioni sulle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione elencato nell'allegato I è designato come «titolare del trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 ⁽¹⁾, in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.

▼ M16

3. Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea.

4. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 ⁽²⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.

▼ B*Articolo 13*

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

▼B

- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M14*ALLEGATO I*

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CECHIA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ M14**LUSSEMBURGO**

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ B

ALLEGATO II

▼ M2

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3

▼ B

Codice NC	Descrizione
7304 11 00	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili
7304 19 10	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 30	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 19 90	Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00	Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7304 23 00	Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 10	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 30	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 90	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7305 11 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
7305 12 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 19 00	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)
7305 20 00	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio
7306 11	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 19	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

▼B

Codice NC	Descrizione
7306 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 10	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

▼M2

ex 8413 50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
ex 8413 60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m ³ /ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.

▼B

8413 82 00	Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 00	Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

▼M2

ex 8431 39 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
ex 8431 43 00	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
ex 8431 49	Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

▼B

8705 20 00	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 10	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

▼ M7

ALLEGATO III

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)**

▼ B

1. SBERBANK
2. VTB BANK
3. GAZPROMBANK
4. VNESHECONOMBANK (VEB)
5. ROSSELKHOZBANK

▼ **M7***ALLEGATO IV***Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1**

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Istituto tecnologico di ricerca scientifica Aleksandrov NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)

Argut OOO

Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)

Istituto di catalisi Boreskov - Centro di ricerca federale (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis)

Impresa a partecipazione statale federale facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia)

Impresa a partecipazione statale federale «Unità speciale di volo» facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Servizio di intelligence esterno (Foreign Intelligence Service, SVR)

Centro forense della regione di Nizhny Novgorod, direzione principale del ministero degli Affari interni (Forensic Center of Nizhny Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs)

Centro internazionale di ottica quantistica e tecnologie quantistiche (centro di quantistica russo) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministero della Difesa RF (Ministry of Defence RF)

Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Moscow Institute of Physics and Technology)

▼ M7

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

Istituto di ricerca di M.F. POLYUS (POLYUS Research Institute of M.F.) Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod.

▼ M12

Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)

Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

▼ M12

Baikal Electronics

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophotonics)

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

Element JSC (JSC Element)

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

NM-Tekh

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtek (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

▼ **M12**

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)
 Radioavtomatika
 Centro di ricerca Module (Research Center Module)
 Robin Trade Limited
 R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
 Rubin Sever Design Bureau
 Russian Space Systems
 Rybinsk Shipyard Engineering
 Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)
 Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)
 Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)
 Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)
 Sergey IONOV
 Serniya Engineering
 Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)
 Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)
 Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))
 Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznaya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznaya)
 Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)
 Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNII mash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNII mash))
 Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
 UAB Pella-Fjord
 «Cantiere 35» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»)
 «Cantiere Astrakhan» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»)
 «Ufficio centrale di progettazione Aysberg» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»)
 «Cantieri navali baltici» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»)
 «Impianto Krasnoye Sormovo OJSC» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC «Sormovo Plant OJSC»)
 SC «Zvyozdochka» della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»)
 «Cantieri navali pribaltici Yantar» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»)
 «Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»)
 «Cantieri navali Sredne-Nevsky» della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky»)
 Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)
 Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)
 Vega Pilot Plant
 Vertikal LLC

▼ M12

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

▼ M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

▼ M15

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromekhaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise «Radiosviaz»

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise «Kant»

Scientific-Production Enterprise «Svyaz»

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute «Argon»

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

▼ M15

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute»

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau «Vypel» By Name I.I.Toropov»

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT»

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel»

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering»

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design»

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot»

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB «ISKRA»»

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation»

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region»

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz»

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor»

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS»

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

▼ M15

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal»

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) «October»

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise»

United Shipbuilding Corporation «5th Shipyard»

▼ M16

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

▼ M7

ALLEGATO V

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)**

▼ M1

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

▼ M7

ALLEGATO VI

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5,
paragrafo 3, lettera b

▼ M1

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

▼ **M7***ALLEGATO VII***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1**

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della «parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.».

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).

▼ **M11**

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 *bis* e 2 *ter* del presente regolamento.

▼ **M7**

Categoria I - Materiali elettronici

X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.

- a. «Microcircuiti microprocessori», «microcircuiti microcalcolatori» e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 GFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;
 2. frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure
 3. più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra «microcircuiti microprocessori» paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;
- b. memorie a circuiti integrati, come segue:
 1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM *electrically erasable programmable read-only memories*) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure
 - b. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:
 1. superiore a 1 Mbit per package; oppure
 2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;
 2. memorie statiche di accesso casuale (*Static random access memories*, SRAM) con capacità di memoria:
 - a. superiore a 1 Mbit per package; oppure
 - b. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;
- c. convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);
 2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;
 3. risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o

▼ **M11**▼ **M7**

▼ **M7**

4. risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;
- d. dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;
- e. processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;
- f. circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. oltre 144 terminali di uscita; oppure
 2. «ritardo di propagazione di base» tipico inferiore a 0,4 ns;
- g. «dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:
 1. dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;
 2. dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. «banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o
 - b. «banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;
- h. guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;
- i. dispositivi utilizzando le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure
 2. frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e
 - a. 'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;
 - b. prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in microsecondi e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure
 - c. ritardo di dispersione superiore a 10 microsecondi;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

- j. 'celle' come segue:
 1. 'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);
 2. 'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

▼ **M7**

Note tecniche:

1. Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
 2. Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
 3. Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.
 4. Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.
- k. elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1. energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;
 2. diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e
 3. previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm²;
- l. circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;
 2. densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m³; e
 3. tempo di scarica inferiore a 1 ms;
- m. tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;
- n. non utilizzato;
- o. celle solari, assiemmi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

X.A.I.002 «Assiemi elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.

- a. Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;
 - 2. ► **C3** velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o ◀
 - 3. «qualificati per impiego spaziale»;
- c. apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i video-registratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;
- d. oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;
- e. sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o
 - 2. moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;
- f. oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;
- g. oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

- 1. unità inseribili;
- 2. amplificatori esterni;
- 3. preamplificatori;
- 4. dispositivi di campionamento;
- 5. tubi a raggi catodici.

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

▼ **M15**

- a. variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

▼ **M7**

- b. spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

▼ **M7**

- d. amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:
 - 1. generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo; o
 - 2. contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 nanosecondi per intervalli di tempo pari o superiori a 1 microsecondo;
- f. strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ⁽¹⁾ o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:
 - 1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

- a. apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 ⁽²⁾;
 - b. apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 ⁽³⁾, eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;
- c. estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

- 1. apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m² al minuto;

▼ **M11**

- 2. estrattori di cristalli con «controllo a programma registrato» aventi una delle caratteristiche seguenti:

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽³⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M11**

- a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
- b. in grado di funzionare a una pressione superiore a $2,5 \times 10^5$ Pa; o
- c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;

▼ **M7**

- d. apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro $\pm 2,5$ % lungo una distanza 200 mm o più;
 - 2. in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di $\pm 3,5$ %; o
 - 3. rotazione di singole fette durante la lavorazione;
- e. apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;
- f. apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;
- g. apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. capacità di patterning;
 - 2. energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;
 - 3. ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o
 - 4. in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» riscaldato;
- h. apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:
 - 1. 'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;
 - 2. 'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;
 - b. pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o
 - c. manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

Note:

- 1. Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

▼ M7

2. Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.
- i. apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

▼ M11

1. apparecchiature per la «deposizione chimica in fase di vapore» funzionanti al di sotto di 10^5 Pa; o

▼ M7

2. apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la «deposizione chimica in fase di vapore» a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.

- j. sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. deflessione elettrostatica del fascio;
2. profilo del fascio non gaussiano, sagomato;
3. velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;
4. accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o
5. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro;

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.

- k. apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:

1. apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 micrometri e la successiva separazione; o
2. apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 micrometri, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

- l. apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;
- m. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:

▼ **M7**

1. precisione di posizionamento inferiore a ± 1 micrometro; o
2. dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 micrometri;

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);

2. maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

- a. maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:

1. maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001⁽¹⁾; o
2. maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 micrometri; e
 - b. la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;

- b. substrati di maschere, come segue:

1. «substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure

2. substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;

- c. apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;

- d. apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:

1. apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri nel fotoresist applicato sul «substrato»;

2. apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzando litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 micrometri; oppure

3. apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzando metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1° gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

e. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1. una risoluzione pari o superiore a 0,25 micrometri; e
2. una precisione pari o superiore a 0,75 micrometri su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

f. apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1. produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 micrometri;
2. precisione di allineamento superiore a $\pm 0,25$ micrometri (3 sigma);
3. sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di $\pm 0,3$ micrometri; oppure
4. lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;

g. apparecchiature utilizzando un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

h. apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 micrometri;

3. apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:

a. die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;
2. corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e
3. precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 micrometri;

▼ **M7**

- b. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);
- c. sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ⁽¹⁾ e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

- 4. filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 micrometri per 0,02832 m³ e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

- a. Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ⁽²⁾ o X.A.I.001;
- b. apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzando le onde acustiche.

- 1. apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 micrometri in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

- 2. apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:
 - a. appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;
 - b. apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

- c. strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 micrometri con una risoluzione pari o superiore a 1 micrometro;
- 3. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. precisione di posizionamento superiore a 3,5 micrometri;
 - b. in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o
 - c. in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;
- 4. apparecchiature di collaudo come segue:
 - a. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.

- b. apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:
 - 1. ad una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; o
 - 2. ad una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

- 1. memorie;
- 2. «assiemi» o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e
- 3. componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ⁽¹⁾ o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

- c. apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

2. sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o
3. sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;
5. sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;
 - b. uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o
 - c. montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

6. sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 micrometro; o
 - b. precisione di conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;
7. sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 micrometri con un flusso pari o superiore a 0,02832 m³ al minuto; e
 - b. in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

▼ **M7**

X.D.I.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure «software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h ⁽¹⁾.

X.E.I.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001 Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 ⁽²⁾ e loro componenti appositamente progettati.

Nota: La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

- a. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;
- b. i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e

N.B. 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».

N.B. 2: La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) ⁽³⁾.

- c. la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E ⁽⁴⁾.
 - a. Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);
 - b. «calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);
 - c. «assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:
 - 1. progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽³⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽⁴⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

2. non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

d. non utilizzato;

e. non utilizzato;

f. apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

g. non utilizzato;

h. non utilizzato;

i. apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

j. apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i 'controllori di canale di comunicazioni'.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni': si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni.

k. «calcolatori ibridi» e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 32 canali o più; e

2. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

X.D.II.001 «Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.

a. «Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;

▼ M7

- b. «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o
- c. «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un «tempo di attesa globale di interruzione» inferiore a 20 microsecondi.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002 «Software» diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 ⁽¹⁾, appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 ⁽²⁾, X.A.II.001.

X.E.II.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

▼ M16

X.E.II.002 Tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il «trattamento di flussi multipli di dati».

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per trattamento di flussi multipli di dati si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

▼ M7

1. le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;
2. le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);
3. le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o
4. le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.

Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.

X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione

- a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a ⁽³⁾, appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);
- b. apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽³⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

a. delle seguenti categorie o loro combinazioni:

1. apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmittitori);
2. apparecchiature terminali di linea;
3. apparecchiature di amplificazione intermedia;
4. apparecchiature di ripetizione;
5. apparecchiature di rigenerazione;
6. codificatori di traduzione (transcodificatori);
7. apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);
8. modulatori/demodulatori (modem);
9. apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);
10. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';
11. 'porte di adattamento' (gateway) e ponti;
12. 'unità di accesso ai supporti'; e

b. progettate per l'impiego in comunicazioni monocali o pluricali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:

1. cavo (linea);
2. cavo coassiale;
3. cavo in fibra ottica;
4. radiazioni elettromagnetiche; o
5. propagazione di onde acustiche subacquee.

1. utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettati per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una «velocità di trasferimento numerica» superiore a 45 Mbit/s o ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2. modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;
3. apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

▼ **M7**

4. apparecchiature contenenti:

- a. 'unità di controllo di accesso alla rete' e loro supporto comune collegato aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 33 Mbit/s; o
- b. «controllori di canale di comunicazioni» aventi un'uscita numerica con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5. utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:

- a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm;
- b. basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;
- c. basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);
- d. basati su tecniche di moltiplicazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o
- e. in grado di effettuare l'«amplificazione ottica»;

6. apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:

- a. 31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o
- b. 26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

7. apparecchiature radio:

- a. basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è superiore a 8,5 Mbit/s;
- b. basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la «velocità di trasferimento numerica totale» è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;
- c. basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o
- d. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

▼ **M7**

Note:

1. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.
2. X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):
 - a. con una delle caratteristiche seguenti:
 1. non superiore a 960 MHz; o
 2. «velocità di trasferimento numerica totale» non superiore a 8,5 Mbit/s; e
 - b. con «efficienza spettrale» non superiore a 4 bit/s/Hz.
- c. apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: i moltiplicatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.

1. apparecchiature o sistemi di «commutazione di dati (messaggi)» progettati per il «funzionamento a pacchetto», assieme elettronici e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
2. non utilizzato;
3. instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo 'unità di controllo di accesso alla rete' o le 'unità di controllo di accesso alla rete' stesse.

4. non utilizzato;
5. priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6. progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;
7. contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;
8. 'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;

▼ **M7**

9. 'instradamento dinamico adattivo';
10. commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:
 - a. una «velocità di trasmissione dati» di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex composti costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

- b. una «velocità di trasferimento numerica» di 33 Mbit/s per una 'unità di controllo di accesso alla rete' e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11. «commutazione ottica»;
12. basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('AT-M');
- d. fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;
- e. controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:
 1. ricezione di dati provenienti dai nodi; e
 2. trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un «in-stradamento dinamico adattivo»;

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.
- f. antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);
- g. apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, assiem elettronici e loro componenti; o
- h. apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

- 1) 'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;
- 2) 'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;
- 3) 'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;
- 4) 'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;
- 5) 'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;
- 6) 'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;
- 7) 'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;
- 8) 'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;
- 9) 'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;
- 10) 'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;
- 11) 'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;

▼ **M7**

- 12) 'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», «controllore di canale di comunicazione», modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;
- 13) 'efficienza spettrale': «velocità di trasferimento numerica» [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;
- 14) 'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Nota: Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

- a. «software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per «instradamento dinamico adattivo»;
- b. non utilizzato.

X.E.III.101 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:

- a. «tecnologie» specifiche come segue:
 1. «tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;
 2. «tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

- 1) 'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;
- 2) 'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, moltiplicare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.

▼ **M7**

Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione

Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201 Apparecchiature come segue:

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ⁽¹⁾.

X.D.III.201 «Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;
- c. «software» classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ⁽²⁾.

X.E.III.201 «Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

- a. non utilizzato;
- b. «tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'utilizzazione di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:

- a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
 - 1. tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;
 - b. una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri; e
 - c. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;
2. placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. 15 000 o più tubi cavi per placca; e
 - b. spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 micrometri;
- b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:

- a. apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 ⁽¹⁾;
- b. non utilizzato.

X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:

- a. filtri ottici:
 1. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:
 - a. bande passanti uguali o inferiori ad 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o
 - b. bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

2. filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;
 - b. banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;
 - c. lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e
 - d. trasmissione di picco singola del 91 % o più;
3. commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;
- b. cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoro.

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

X.A.IV.005 «Laser», come segue:

- a. «laser» a diossido di carbonio (CO₂) aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;
 2. uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 µs; e
 - a. potenza media di uscita superiore a 10 kW; o
 - b. «potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW; o
 3. uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 µs; e
 - a. energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; o
 - b. potenza media di uscita superiore a 2,5 kW;
- b. laser a semiconduttore, come segue:
 1. «laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:
 - a. potenza media di uscita superiore a 100 mW; o
 - b. lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
 2. «laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050 nm;
 - c. «laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;
 - d. «laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. «durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 µs con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 2. «potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
 - b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;
 2. «potenza di picco» superiore a 200 MW; o
 3. «potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
 2. «durata dell'impulso» superiore a 1 µs con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

▼ **M7**

1. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
2. «potenza media di uscita» superiore a 20 W; o
- b. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 1. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
 2. «potenza media di uscita» superiore a 500 W;
- e. «laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; o
 - b. «potenza media di uscita» superiore a 50 W; o
 2. uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:
 - a. 'efficienza wall-plug' superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; o
 - b. «potenza media di uscita» superiore a 500 W;

Nota: X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200 kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.
- f. «laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400 nm, ma non superiore a 1 555 nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; o
 2. potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;
- g. «laser» a elettroni liberi.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.005, per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

X.A.IV.006 «Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:

▼ **M7**

- a. «magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

- b. sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:

1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));
2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e
3. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - a. dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;
 - b. progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1×10^6 quanti di flusso magnetico per secondo;
 - c. progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure
 - d. aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

- a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal ; oppure
- b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).

X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;
- b. apparecchiature radar a «laser» «qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;
- c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz;
 2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW;
 3. larghezza del fascio radar di 1 grado; e

▼ **M7**

4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500 m;

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

- a. apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;
- b. apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.

X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:

- a. per la fabbricazione o il controllo di:
 1. ondulatori magnetici (wigglers) per «laser» a elettroni liberi;
 2. foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;
- b. per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ⁽¹⁾ e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:

- 1) 'frazione molare', il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;
- 2) 'lunghezza di battimento', la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:

- a. materiali a basso assorbimento ottico, come segue:
 1. composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure

Nota: X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.

2. vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 ⁽²⁾;
- b. 'preformati di fibre ottiche' costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, «appositamente progettati» per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.002:

- 1) 'fibre fluorurate': le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;
- 2) 'preformati di fibre ottiche': le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.

X.D.IV.001 «Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ⁽¹⁾, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.

X.D.IV.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Altro «software», come segue:

- a. «programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;
- b. «software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c;
- c. «codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Altre «tecnologie», come segue:

- a. tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. una superficie superiore a 1 m2 e
 2. una curvatura della faccia superiore a $\lambda/10$ (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;
- b. «tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradiani;
- c. «tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;
- d. «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M7**

1. 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; o
 2. 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1×10^{-3} nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;
- e. «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500 nm; e
 2. una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica: Ai fini di X.E.IV.003, per 'sensibilità' (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001 «Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001 «Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

Categoria VI - Materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

- a. sistemi di visione subacquea, come segue:
 1. sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; o
 2. telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

▼ **M7**

Nota tecnica: La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

- b. apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza «appositamente progettate» per impiego subacqueo;
- c. sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;
- d. altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- e. non utilizzato;
- f. navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

Nota: X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

- g. motori marini (sia entro bordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- h. altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- i. giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;

Nota: X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- j. luci subacquee e apparecchiature per la propulsione;

Nota: X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

- k. compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.

X.D.VI.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 «Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.

X.E.VI.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

▼ M7

Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

▼ M11

X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

▼ M7

- a. Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;
- b. trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota: X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

- a. non utilizzato;
- b. non utilizzato;

▼ M11

- c. Motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati.

▼ M7

Nota: X.A.VII.002.c non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas destinati ad essere utilizzati in «aeromobili» civili e utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni. Se utilizzati in buona fede in «aeromobili» civili da più di otto anni, cfr. ALLEGATO XI.

- d. non utilizzato;
- e. dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo «sviluppo» o la «produzione». Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002 «Apparecchiature», utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

- a. apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;

▼ M7

- b. utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c ⁽¹⁾;
- c. apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;
- d. apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;
- e. apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;
- f. apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.

X.D.VII.001 «Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.D.VII.002 «Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.001 «Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.E.VII.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 ⁽²⁾, come segue:

- a. sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure
- b. cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.

▼ M13

Categoria VIII – Varie

X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:

- a. apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);
- b. sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;
- c. apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibrator sismici;
- d. ecoscandagli di sedimenti.

X.A.VIII.002 Apparecchiature, «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.

⁽¹⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

⁽²⁾ Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

▼ **M13**

Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.

Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.

X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:

- a. microscopi elettronici a scansione (SEM);
- b. microscopi Auger a scansione;
- c. microscopi elettronici a trasmissione (TEM);
- d. microscopi a forza atomica (AFM);
- e. microscopi a scansione di forza (SFM);
- f. apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:
 - 1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);
 - 2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o
 - 3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.

X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:

- a. apparecchiature di fabbricazione additiva per la «produzione» di parti metalliche;

Nota: X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:

- 1. sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o
- 2. sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.
- b. apparecchiature di fabbricazione additiva per «materiali energetici», comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;
- c. apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).

X.A.VIII.006 Apparecchiature per la «produzione» di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).

▼ M13

X.A.VIII.007 Apparecchiature per la «produzione» di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.

X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburi e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).

X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:

a. pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);

b. manometri UHV.

Nota: Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).

X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:

a. tubi a impulsi;

b. criostati;

c. dewar;

d. sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);

e. compressori;

f. unità di controllo.

Nota: I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.

X.A.VIII.011 Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.

Nota: Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.

X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.

X.A.VIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.

▼ M16

X.A.VIII.014 Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.

▼ **M16**

Nota: I sistemi di cannoni ad acqua di cui a X.A.VIII.014 includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.

X.A.VIII.015 Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.

X.A.VIII.016 Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione; e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota: X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.

X.A.VIII.018 Apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. non utilizzato;

b. prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:

1. software e dati per la progettazione e l'analisi della fratturazione idraulica;
2. «agenti di mantenimento della frattura idraulica» (proppant), «fluidi di fratturazione» e loro additivi chimici; o
3. pompe ad alta pressione.

Nota tecnica:

Un «agente di mantenimento della frattura idraulica» (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al «fluido di fratturazione», la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.

▼ M16

X.A.VIII.019 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. magneti anulari;
- b. non utilizzato.

X.B.VIII.001 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. celle calde; o
- b. camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi.

▼ M13

X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:

- a. materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;
- b. metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;
- c. non utilizzati;
- d. leghe ad alta entropia (HEA);
- e. composti di Heusler;
- f. materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.

X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.

X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
- f. non utilizzato;
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitroxilolo;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

▼ M13

- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stinato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stinato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. non utilizzato;
- v. non utilizzato;
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metileildifenilurea;
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. non utilizzato;
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
- dd. non utilizzato.

X.D.VIII.001 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 Software appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature, degli «assiemi elettronici» o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 Software per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.

▼ M16

X.D.VIII.004 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 Software specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. software per calcoli/modellazione neutronici;

▼ M16

- b. software per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o
- c. software per calcoli/modellazione idrodinamici.

▼ M13

- X.E.VIII.001 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.
- X.E.VIII.002 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.
- X.E.VIII.003 Tecnologia per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il software specificato in X.D.VIII.003.
- X.E.VIII.004 Tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» del software specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.

▼ M16

- X.E.VIII.005 «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.
- X.E.VIII.006 «Tecnologia» destinata esclusivamente allo «sviluppo» o alla «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.

▼ M15

Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

▼ M16

- X.A.IX.001 Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
- X.A.IX.002 Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.
- X.A.IX.003 Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
- a. dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; o
 - b. apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Nota: X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.

▼ M16

X.A.IX.004 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- b. apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.

X.B.IX.001 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. acceleratori di particelle;
- c. hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- e. apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.

▼ M15

X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

- a. in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:
 - 1. dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
 - 2. nitrometano (CAS RN 75-52-5);
 - 3. acido picrico (CAS 88-89-1);
 - 4. cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);
 - 5. arsenico (CAS 7440-38-2);
 - 6. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);
 - 7. cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
 - 8. cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
 - 9. cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
 - 10. tributil fosfato (CAS 102-85-2);
 - 11. isocianato di metile (CAS 624-83-9);
 - 12. chinaldina (CAS 91-63-4);

▼ M15

13. 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
14. benzile (CAS 134-81-6);
15. etere dietilico (CAS 60-29-7);
16. etere dimetilico (CAS 115-10-6);
17. dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
18. 2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
19. butiril-colinesterasi (BCHE);
20. dietilentriammina (CAS 111-40-0);
21. diclorometano (CAS 75-09-2);
22. dimetilanilina (CAS 121-69-7);
23. bromuro di etile (CAS 74-96-4);
24. cloruro di etile (CAS 75-00-3);
25. etilammina (CAS 75-04-7);
26. esammina (CAS 100-97-0);
27. isopropanolo (CAS 67-63-0);
28. 2-bromopropano (CAS 75-26-3);
29. etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
30. metilammina (CAS 74-89-5);
31. bromuro di metile (CAS 74-83-9);
32. monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
33. cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
34. bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
35. piridina (CAS 110-86-1);
36. bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
37. bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
38. sodio metallico (CAS 7440-23-5);
39. tributilammina (CAS 102-82-9);
40. trietilammina (CAS 121-44-8) o
41. trimetilammina (CAS 75-50-3);

▼ M15

b. in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:

1. acetone (CAS 67-64-1);
2. acetilene (CAS 74-86-2);
3. ammoniaca (CAS 7664-41-7);
4. antimonio (CAS 7440-36-0);
5. benzaldeide (CAS 100-52-7);
6. benzoina (CAS 119-53-9);
7. 1-butanolo (CAS 71-36-3);
8. 2-butanolo (CAS 78-92-2);
9. iso-butanolo (CAS 78-83-1);
10. T-butanolo (CAS 75-65-0);
11. carburo di calcio (CAS 75-20-7);
12. monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
13. cloro (CAS 7782-50-5);
14. cicloesanololo (CAS 108-93-0);
15. dicitcloesilammina (CAS 101-83-7);
16. etanololo (CAS 64-17-5);
17. etilene (CAS 74-85-1);
18. ossido di etilene (CAS 75-21-8);
19. fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
20. cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
21. solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
22. acido mandelico (CAS 90-64-2);
23. metanololo (CAS 67-56-1);
24. cloruro di metile (CAS 74-87-3);
25. ioduro di metile (CAS 74-88-4);
26. metilmercaptano (CAS 74-93-1);
27. monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
28. cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
29. solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
30. tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);

▼ **M15**

- 31. ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
- 32. zolfo (CAS 7704-34-9);
- 33. diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
- 34. triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
- 35. cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
- 36. fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
- 37. fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o
- 38. fosforo giallo (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

Nota:

X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

- a. 4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
- b. N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

Note:

1. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003, nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.

2. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

▼ **M16**

X.C.IX.004 Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210, destinati all'uso in strutture «composite», con modulo specifico di $3,18 \times 10^6$ m o più e carico di rottura specifico di $7,62 \times 10^4$ m o più.

X.C.IX.005 «Vaccini», «immunotossine», «prodotti medici», «kit diagnostici e per test alimentari», come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. «vaccini» contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l'uso contro tali prodotti;
- b. «immunotossine» contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; o

▼ **M16**

- c. «prodotti medici» contenenti:
1. «tossine» sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell'impiego come armi chimiche); o
 2. organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);
- d. «prodotti medici» non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:
1. tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o
 2. conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o
 3. organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; o
- e. «kit diagnostici e per test alimentari» che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5 a motivo dell'impiego come armi chimiche).

Note tecniche:

1. I «prodotti medici» sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell'ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell'uso come nuovo farmaco di ricerca.
2. I «kit diagnostici e per test alimentari» sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.

X.C.IX.006 Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:
1. contengono qualsiasi formulazione di «materiali sottoposti ad autorizzazione»;
 2. presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;

▼ **M16**

3. contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e
4. hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;
- b. cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,010 kg;
- c. cordone detonante o tubi ad onde d'urto che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,064 kg/m;
- d. dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;
- e. detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,01 kg;
- f. ignitori che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,01 kg;
- g. cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di «materiali energetici» inferiore o uguale a 0,015 kg;
- h. cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 1,0 kg/m;
- i. impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale a 35 % in peso;
- j. cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,5 kg;
- k. dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,0 kg;
- l. altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 1,0 kg; o

Nota: X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici e tubi ritardanti usati nell'assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.

- m. trifluoruro di azoto (NF₃) allo stato gassoso.

Note:

1. Per «materiali sottoposti ad autorizzazione» si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).
2. Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell'elenco comune delle attrezzature militari.

▼ **M16**

X.C.IX.007 Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:

1. miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;

2. miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:

a. qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; o

b. qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;

b. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:

1. miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:

a. miscele contenenti l'1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); o

b. miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;

2. miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;

c. «kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari» contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.

Nota tecnica:

Ai fini del presente punto, per «kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari» si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.

▼ M16

X.C.IX.008 Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. poliarilene eteri chetoni, come segue:

1. polietere etere chetone (PEEK);
2. polietere chetone chetone (PEKK);
3. polietere chetone (PEK); o
4. polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);

b. non utilizzato.

X.C.IX.009 Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);
- b. lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- c. lastre in monel;
- d. tributilfosfato (CAS 126-73-8);
- e. acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni del 20 % o più, in peso;
- f. fluoro (CAS 7782-41-4); o
- g. radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)

- a. forme primarie;
- b. filati o monofilamenti;
- c. fasci di filamenti;
- d. fasci di fibre;
- e. fibre in fiocco o tagliate;
- f. tessuti;
- g. pasta o borre.

▼ **M16**

X.C.IX.011 Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. nanomateriali semiconduttori;
- b. nanomateriali a base di compositi; o
- c. qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:
 - 1. nanotubi di carbonio;
 - 2. nanofibre di carbonio;
 - 3. fullereni;
 - 4. grafeni; o
 - 5. nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note: Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

- 1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;*
- 2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; o*
- 3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m²/cm³, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.*

X.D.IX.001 Software specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. software appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; o
- b. software appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.

X.E.IX.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.

▼ **M15**

Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali

▼ **M16**

X.A.X.001 Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

- a. apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un «processo decisionale automatizzato» per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi «PFNA», spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria).
- b. non utilizzato;
- c. apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.

Nota: Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Note tecniche:

1. Il «processo decisionale automatizzato» è la capacità dell'apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall'operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.
2. Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull'interpretazione da parte dell'operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.
3. Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239.

X.A.X.002 Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

Nota: Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

▼ M16

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

X.A.X.003 Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

1. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; o

2. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»;

b. cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»; o

2. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);

c. cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

d. sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

e. cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

Note tecniche:

1. «DN» rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.

▼ **M16**

X.A.X.004 Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:

a. tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;

b. valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g:

1. connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e

2. pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.

Note:

1. Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3. Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.

X.A.X.005 Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.

Note:

1. Cfr. X.D.X.005 per il software destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2. Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3. Le pompe per l'uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.

X.A.X.006 «Generatori elettrici portatili» e componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

«Generatori elettrici portatili» – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).

X.A.X.007 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. valvole con tenuta a soffietto;

b. non utilizzato.

▼ M15

X.B.X.001 «Reattori a flusso continuo» e loro «componenti modulari».

Note tecniche:

1. *Ai fini di X.B.X.001, i «reattori a flusso continuo» sono costituiti da sistemi «plug and play» (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.*
2. *Ai fini di X.B.X.001, per «componenti modulari» si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli «packed-bed», i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.*

X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.

X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.

▼ M16

X.B.X.004 Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. unità di «controllo numerico» per macchine utensili:
 1. con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; o
 2. con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;
 3. unità di «controllo numerico» per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; o
- b. schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 1. interpolazione di più di quattro assi;
 2. capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:
 - a. calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; o

▼ **M16**

- b. controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; o
- 3. capacità di ricevere ed elaborare dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;
- c. macchine utensili «a controllo numerico» che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:
 - 1. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e
 - 2. precisione di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;
 - a. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;
 - b. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di fresatura; o
 - c. migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; o
- d. macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:
 - 1. macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 - a. uno o più «mandrini basculanti» di contornatura;

Nota: X.B.X.004.d.1.a. si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

 - b. «eccentricità» (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.X.004.d.1.b. si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

 - c. «fuori rotondità» (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); o

▼ **M16**

d. «precisione di posizionamento», con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;

2. macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

X.B.X.005 Macchine utensili non «a controllo numerico» per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:

a. macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliante e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. precisione di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;

2. ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;

3. «fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

4. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa; e

5. perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;

Nota tecnica:

La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all'asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.

b. fresatrici ad un solo tagliante aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. «fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e

2. deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.

X.B.X.006 Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.

X.B.X.007 Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:

▼ **M16**

1. due o più assi; e
2. incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di $(3 + L/300) \mu\text{m}$ su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).

X.B.X.008 «Robot» non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.

X.B.X.009 Assiemei, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:

- a. assiemei di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale («fuori rotondità») o assiale («eccentricità») in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
- b. inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;
 2. raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e
 3. ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
- c. circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di «controllo numerico», le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.

Nota tecnica:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

X.B.X.010 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- b. attrezzature per la produzione di soffiotti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffiotti;
- c. macchine per saldatura laser;

▼ **M16**

- d. saldatrici MIG;
- e. saldatrici a fascio di elettroni;
- f. apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;
- g. valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;

Nota: Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.

- h. apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:
 - 1. apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;
 - 2. apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell'industria estrattiva;
- i. apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;
- j. pompe progettate per il funzionamento industriale e l'utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;
- k. valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l'utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- l. macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- m. macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;
- n. lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.

X.D.X.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.

X.D.X.002 «Software» «necessario» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.

X.D.X.003 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.

X.D.X.004 «Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

- a. «Software» che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:

- 1. destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e

▼ **M16**

2. capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:

- a. visione meccanica (telemetria ottica);
- b. immagine all'infrarosso;
- c. immagine acustica (telemetria acustica);
- d. misurazione per contatto;
- e. posizionamento inerziale;
- f. misurazione della forza; e
- g. misurazione della coppia.

Nota: X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il «software» che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all'interno di «unità di fabbricazione flessibili» utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.

b. non utilizzato.

X.D.X.005 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

Nota: *Cfr. 2E001 («sviluppo») per la «tecnologia» destinata al «software» sottoposto ad autorizzazione in questa voce.*

X.D.X.006 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

X.E.X.001 «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o necessaria per lo «sviluppo» di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.

Nota: *Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e software correlati.*

X.E.X.002 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.

X.E.X.003 «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

X.E.X.004 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

▼ M7*ALLEGATO VIII*▼ C13

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, e all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 4

▼ M7

STATI UNITI D'AMERICA

▼ M13

GIAPPONE

▼ M15

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

▼ M16

ALLEGATO IX

A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione

(di cui all'articolo 2 *quater* del presente regolamento)

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
(regolamento (UE) 2022/328)

In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano: ☐ a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; ☐ b) usi medici o farmaceutici; ☐ c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; ☐ d) aggiornamenti del software; ☐ e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; ☐ f) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.	Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 4, dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 5, o dell'articolo 2 <i>ter</i>, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano: ☐ a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili; ☐ b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; ☐ c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo; ☐ d) sicurezza marittima; ☐ e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; ☐ f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; ☐ g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; ☐ h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo. Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 <i>ter</i>, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera si applica: ☐ a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; ☐ b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.
--	--

▼ **M16**

1	1. Esportatore	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (se prevista)
		4. Informazioni sul punto di contatto	
	5. Destinatario	6. Autorità che rilascia il documento	
	7. Agente/Rappresentante (se diverso dall'esportatore)		
		8. Paese di provenienza	Codice ¹
	9. Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario)	10. Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti	Codice ²
1		11. Stato membro di esportazione presunta	Codice ²
		12. Paese di destinazione finale	Codice ²
		Conferma che l'utilizzatore finale non è militare	Sì/No

¹ Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

▼ **M16**

13. Descrizione dei prodotti ¹			14. Paese d'origine		Codice ²
			15. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)		16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
			17. Valuta e valore		18. Quantità dei prodotti
19. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare	Si/No	20. Data del contratto (se prevista)	21. Regime doganale	
22. Informazioni supplementari:					
Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri					
		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Timbro Firma Autorità che rilascia il documento			
		Data			

¹ All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.

▼ **M16**

UNIONE EUROPEA

(regolamento (UE) 2022/328)

1 Bis	1. Esportatore	2. Numero di serie	
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice (se previsto con 8 cifre; numero CAS se disponibile)	16. Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco)
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti
	13. Descrizione dei prodotti	14. Paese d'origine	Codice ²
		15. Codice	16. Elenco di controllo n.
		17. Valuta e valore	18. Quantità dei prodotti

▼ M16

Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione.			
23. Quantità netta/valore (Massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		26. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione	27. Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione
24. In cifre	25. In lettere (quantità/valore detratto)		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

▼ M16

A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all'assistenza tecnica
(di cui all'articolo 2 *quater* del presente regolamento)

UNIONE EUROPEA

FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA

(regolamento (UE) 2022/328)

In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano: ☐ a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; ☐ b) usi medici o farmaceutici; ☐ c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; ☐ d) aggiornamenti del software; ☐ e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; ☐ f) uso personale da parte delle persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.	Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 4, dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 5, o dell'articolo 2 <i>ter</i>, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 <i>bis</i>, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera o quali lettere si applicano: ☐ a) cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili; ☐ b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; ☐ c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, segnatamente nel campo della ricerca e dello sviluppo; ☐ d) sicurezza marittima; ☐ e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; ☐ f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; ☐ g) rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; ☐ h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo. Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 <i>ter</i>, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, indicare quale lettera si applica: ☐ a) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; ☐ b) contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.
--	--

▼ **M16**

1	1. Intermediario / fornitore di assistenza tecnica / richiedente	2. Numero di serie	3. Data di scadenza (se prevista)
		4. Informazioni sul punto di contatto	
	5. Esportatore nel paese terzo di origine (se applicabile)	6. Autorità che rilascia il documento	
	7. Destinatario		
		8. Stato membro in cui risiede o è stabilito l'intermediario / il fornitore di assistenza tecnica	Codice ⁵
		9. Paese di origine / Paese di ubicazione dei prodotti oggetto di servizi di intermediazione	Codice ¹
	10. Utilizzatore finale nel paese terzo di destinazione (se diverso dal destinatario)	11. Paese di destinazione	Codice ¹
		12. Terzi interessati, ad es. agenti (se applicabile)	
1		Conferma che l'utilizzatore finale non è militare	Sì/No

⁵ Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

▼ **M16**

	13. Descrizione degli articoli / assistenza tecnica		14. Codice del sistema armonizzato o nomenclatura combinata (se previsto)	15. Elenco di controllo n. (se applicabile)
			16. Valuta e valore	17. Quantità dei prodotti (se applicabile)
	18. Uso finale	Conferma che l'uso finale non è militare		Sì/No
	19. Informazioni supplementari:			
	Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri			
		Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento		
		Firma Timbro		
		Autorità che rilascia il documento		
		Data		

▼ **M16***ALLEGATO X***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1**

	NC	Prodotto
ex	8414 10 81	Pompe criogeniche nel trattamento del GNL
ex	8414 10 81	Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL
ex	8414 10 81	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
ex	8414 10 81	Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL
ex	8419 50 20, 8419 50 80	Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL
ex	8419 50 20, 8419 50 80	Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL
ex	8414 10 81	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex	8419 60 00, 8419 89 98, 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex	8419 60 00, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
ex	8419 89 10	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato
ex	8414 10 81	Unità di alchilazione e isomerizzazione
ex	8414 10 81	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
ex	8414 10 81	Unità di reforming / cracking catalitico
ex	8414 10 81	Apparecchi per coking ritardato
ex	8414 10 81	Unità di cokefazione flessibile
ex	8414 10 81	Reattori di idrocracking
ex	8414 10 81	Contenitori di reattori di idrocracking
ex	8414 10 81	Tecnologia per la generazione di idrogeno
ex	8414 10 81	Tecnologia/unità di idrotattamento
ex	8414 10 81	Unità di isomerizzazione della nafta
ex	8414 10 81	Unità di polimerizzazione
ex	8414 10 81	Unità di produzione dello zolfo
ex	8414 10 81	Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico
ex	8414 10 81	Unità di cracking termico
ex	8414 10 81	Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]
ex	8414 10 81	Riduttori di viscosità (visbreaker)
ex	8414 10 81	Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
ex	8414 10 81	Unità di deasfaltazione con solvente

▼M7*ALLEGATO XI***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1**

Codice NC	Descrizione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

▼ M7

ALLEGATO XII

▼ M15

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 5, paragrafo 2

▼ M7

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; e

Promsvyazbank.

▼ M7*ALLEGATO XIII***Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)**

Almaz-Antey;

Kamaz;

Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash

Sovcomflot;

United Shipbuilding Corporation; e

▼ M11

Registro navale russo

▼ **M15***ALLEGATO XIV***Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 *nonies***

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Data di applicazione
Bank Otkritie	12 marzo 2022
Novikombank	12 marzo 2022
Promsvyazbank	12 marzo 2022
Bank Rossiya	12 marzo 2022
Sovcombank	12 marzo 2022
VNESHECONOMBANK (VEB)	12 marzo 2022
VTB BANK	12 marzo 2022
Sberbank	14 giugno 2022
Credit Bank of Moscow	14 giugno 2022
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank	14 giugno 2022

▼ **M10**

ALLEGATO XV

**Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui
all'articolo 2 *septies***

RT — Russia Today English

RT — Russia Today UK

RT — Russia Today Germany

RT — Russia Today France

RT — Russia Today Spanish

Sputnik

▼ **M15**

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International

▼ M11*ALLEGATO XVI***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *septies***

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

- a) apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
- b) apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

▼ **M13***ALLEGATO XVII***Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 *octies***

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7208 10 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 25 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 26 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 27 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 36 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 37 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 38 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 39 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 40 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 53 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 54 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 14 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 19 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7212 60 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 30	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 40 15	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 20	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 91	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 17 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 18 91	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 25 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 26 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 27 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 28 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 30	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 29 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 50 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 20 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 92 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 17 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 18 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 26 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 27 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 28 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7225 19 90	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7226 19 80	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7210 41 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 30	Fogli rivestiti di metallo

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 99 00 11	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 22	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 23	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 41	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 45	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 91	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 92	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 10	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 30	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 11	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 13	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 91	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 94	Fogli rivestiti di metallo
7210 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 30 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 90 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 40	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 90	Fogli rivestiti di metallo
7225 91 00	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 10	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 80	Fogli rivestiti di metallo

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 99 00 25	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 95	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 90	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 19	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 96	Fogli rivestiti di metallo
7210 70 80	Fogli a rivestimento organico
7212 40 80	Fogli a rivestimento organico
7209 18 99	Prodotti stagnati
7210 11 00	Prodotti stagnati
7210 12 20	Prodotti stagnati
7210 12 80	Prodotti stagnati
7210 50 00	Prodotti stagnati
7210 70 10	Prodotti stagnati
7210 90 40	Prodotti stagnati
7212 10 10	Prodotti stagnati
7212 10 90	Prodotti stagnati
7212 40 20	Prodotti stagnati
7208 51 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 98	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 80	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7210 90 30	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 12	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 40	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 60	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7219 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 23 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 24 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 12 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 31 00	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 21	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 29	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 41	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 49	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 81	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 89	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7220 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 21 10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 90	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7214 30 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 31	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 39	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 50	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 71	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 79	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 95	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 90 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 10 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 21 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 22 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7216 40 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 99	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 99 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 41	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 49	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 61	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 69	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 70	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 89	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7228 60 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 80	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 80 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 20 00	Barre di rinforzo
7214 99 10	Barre di rinforzo
7222 11 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 21	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 29	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 31	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 39	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7222 30 51	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 91	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 97	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 50	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7221 00 10	Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 90	Vergelle di acciai inossidabili
7213 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 20	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 41	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 49	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 70	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 50	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 95	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7216 31 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 11	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 19	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 91	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 99	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7301 10 00	Palancole
7302 10 22	Materiale ferroviario
7302 10 28	Materiale ferroviario
7302 10 40	Materiale ferroviario
7302 10 50	Materiale ferroviario
7302 40 00	Materiale ferroviario
7306 30 41	Altri tubi
7306 30 49	Altri tubi
7306 30 72	Altri tubi
7306 30 77	Altri tubi
7306 61 10	Profilati cavi
7306 61 92	Profilati cavi
7306 61 99	Profilati cavi
7304 11 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 22 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 24 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 41 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7304 49 83	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 85	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 89	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 19 10	Altri tubi senza saldatura
7304 19 30	Altri tubi senza saldatura
7304 19 90	Altri tubi senza saldatura
7304 23 00	Altri tubi senza saldatura
7304 29 10	Altri tubi senza saldatura
7304 29 30	Altri tubi senza saldatura
7304 29 90	Altri tubi senza saldatura
7304 31 20	Altri tubi senza saldatura
7304 31 80	Altri tubi senza saldatura
7304 39 30	Altri tubi senza saldatura
7304 39 50	Altri tubi senza saldatura
7304 39 82	Altri tubi senza saldatura
7304 39 83	Altri tubi senza saldatura
7304 39 88	Altri tubi senza saldatura
7304 51 81	Altri tubi senza saldatura
7304 51 89	Altri tubi senza saldatura
7304 59 82	Altri tubi senza saldatura
7304 59 83	Altri tubi senza saldatura
7304 59 89	Altri tubi senza saldatura
7304 90 00	Altri tubi senza saldatura
7305 11 00	Grandi tubi saldati
7305 12 00	Grandi tubi saldati
7305 19 00	Grandi tubi saldati
7305 20 00	Grandi tubi saldati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7305 31 00	Grandi tubi saldati
7305 39 00	Grandi tubi saldati
7305 90 00	Grandi tubi saldati
7306 11 00	Altri tubi saldati
7306 19 00	Altri tubi saldati
7306 21 00	Altri tubi saldati
7306 29 00	Altri tubi saldati
7306 30 12	Altri tubi saldati
7306 30 18	Altri tubi saldati
7306 30 80	Altri tubi saldati
7306 40 20	Altri tubi saldati
7306 40 80	Altri tubi saldati
7306 50 21	Altri tubi saldati
7306 50 29	Altri tubi saldati
7306 50 80	Altri tubi saldati
7306 69 10	Altri tubi saldati
7306 69 90	Altri tubi saldati
7306 90 00	Altri tubi saldati
7215 10 00	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 11	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 19	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 90	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 99	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7228 50 20	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 40	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 61	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 69	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7217 10 10	Fili di acciai non legati
7217 10 31	Fili di acciai non legati
7217 10 39	Fili di acciai non legati
7217 10 50	Fili di acciai non legati
7217 10 90	Fili di acciai non legati
7217 20 10	Fili di acciai non legati
7217 20 30	Fili di acciai non legati
7217 20 50	Fili di acciai non legati
7217 20 90	Fili di acciai non legati
7217 30 41	Fili di acciai non legati
7217 30 49	Fili di acciai non legati
7217 30 50	Fili di acciai non legati
7217 30 90	Fili di acciai non legati
7217 90 20	Fili di acciai non legati
7217 90 50	Fili di acciai non legati
7217 90 90	Fili di acciai non legati

▼ **M12***ALLEGATO XVIII***Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 *nonies****NOTA ESPLICATIVA*

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

ex	0101 21 00	Riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altri

2) Caviale e suoi succedanei

ex	1604 31 00	Caviale
ex	1604 32 00	Succedanei del caviale

(3) Tartufi e relative preparazioni

ex	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 69	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 97	Altri
ex	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altri
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

ex	2203 00 00	Birra di malto
ex	2204 10 11	Champagne
ex	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altri

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

▼ **M12**

ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali
ex	2204 10 98	Altri
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex	2204 29 00	Altri
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, sakè); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5) Sigari e sigaretti

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altri

6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex	3303	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolarari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

▼ **M12**

7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex	4205 00 90	Altri
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8) Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

▼ **M12**

ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
ex	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6112 31 00	di fibre sintetiche
ex	6112 39 00	di altre materie tessili
ex	6112 41 00	di fibre sintetiche
ex	6112 49 00	di altre materie tessili
ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906
ex	6113 00 90	Altri
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

▼ **M12**

ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	di tessuti delle voci 5602 o 5603
ex	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
ex	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insieme da sci
ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadimenti, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altri
ex	6403 19 00	Altri

▼ **M12**

ex	6403 20 00	Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altri
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altri
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepi e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altri
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altri
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altri
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altri
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	altri, non vellutati, né confezionati

▼ **M12**

ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

▼ **M13**

10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

ex	7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
ex	7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex	7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex	7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, escluso per impiego industriale
ex	7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
ex	7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
ex	7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
ex	7110 11 00	Platino, greggio o in polvere
ex	7110 19 00	Platino, diverso dal platino greggio o in polvere
ex	7110 21 00	Palladio, greggio o in polvere
ex	7110 29 00	Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere
ex	7110 31 00	Rodio, greggio o in polvere
ex	7110 39 00	Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere
ex	7110 41 00	Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere
ex	7110 49 00	Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere

▼ **M13**

ex	7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
ex	7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

▼ **M12**

11) Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
ex	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altri

12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

ex	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di gres
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di gres
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altri

▼ **M12**

14) Articoli di cristallo al piombo

ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex	7013 22 00	di cristallo al piombo
ex	7013 33 00	di cristallo al piombo
ex	7013 41 00	di cristallo al piombo
ex	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altri
ex	7020 00 80	Altri
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

15) Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altri
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altri
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare

▼ M12

ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32 00	altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39 00	Altri
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altri
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altri
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90 80	Altri
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altri
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine

▼ **M12**

ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altri
ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 13 00	smartphone;
ex	8517 18 00	Altri
ex	8517 61 00	Stazioni fisse
ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altri
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altri
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altri
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	altri, a colori

▼ M12

ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

- 17) Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altri
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

▼ **M12**

ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altri
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le motoslitte
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
ex	8712 00 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

▼ **M12**

18) Orologi e loro parti

ex	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria

19) Strumenti musicali di valore superiore a 1 500 EUR

ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ex	9700	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
----	------	--

▼ **M12**

21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altri
ex	4015 90 00	Altri
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
ex	6211 11 00	per uomo o ragazzo
ex	6211 12 00	per donna o ragazza
ex	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altri
ex	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6403 19 00	Altri
ex	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
ex	6404 19 90	Altri
ex	9004 90 00	Altri
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
ex	9506 11 00	Sci
ex	9506 12 00	Attacchi per sci
ex	9506 19 00	Altri
ex	9506 21 00	Tavole a vela
ex	9506 29 00	Altri
ex	9506 31 00	Bastoni completi
ex	9506 32 00	Palle da golf
ex	9506 39 00	Altri
ex	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
ex	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
ex	9506 59 00	Altri

▼ **M12**

ex	9506 61 00	Palle da tennis
ex	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
ex	9506 69 90	Altri
ex	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini
ex	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
ex	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
ex	9506 99 90	Altri
ex	9507 00 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

- 22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

ex	9504 20 00	Biliardi di ogni tipo e loro accessori
ex	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
ex	9504 40 00	Carte da gioco
ex	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
ex	9504 90 80	Altri

▼ **M13**

- 23) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

ex	9004 90 90	Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica
	9005 10 00	Binocoli
ex	9005 80 00	Cannocchiali detti «spotting scope»
ex	9013 10 90	Cannocchiali con mirino di puntamento
ex	9013 10 90	Congegni di mira ottici
ex	9013 10 90	Congegni di mira con visione termica
ex	9013 80 90	Mirini a punto rosso detti «red dot»
	9015 10 00	Telemetri

▼ M12*ALLEGATO XIX***Elenco delle imprese statali di cui all'articolo 5 *bis bis***

OPK OBORONPROM

CORPORAZIONE AERONAUTICA UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

PO SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH)

SOVCOMFLOT

CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING CORPORATION)

▼ **M13***ALLEGATO XX***Elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti di cui all'articolo 3 *quater***

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
	Carboturbi (diversi dal petrolio lampante)
2710 12 70	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
2710 19 29	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
2710 19 21	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
2710 20 90	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel ⁽¹⁾
	Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
3811 21 00	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri inibitori di ossidazione
3811 90 00	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri

▼ **M13**

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
3811 90 00	Deattuatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
⁽¹⁾ Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.	

▼ **M15***ALLEGATO XXI***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies**

Codice NC	Nome del prodotto
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
16043100	Caviale
16043200	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00
ex2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00
ex2901	Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00
2902	Idrocarburi ciclici
ex2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
310420	Cloruro di potassio
310520	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
310560	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex31059020	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
ex31059080	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
4011	Pneumatici nuovi, di gomma
44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

▼ **M15**

Codice NC	Nome del prodotto
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7801	Piombo greggio
ex8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

▼ **M13***ALLEGATO XXII*▼ **M16****Elenco dei prodotti del carbone e degli altri prodotti di cui all'articolo 3 *undecies***▼ **M13**

Codice NC	Nome del prodotto
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

▼ **M16***ALLEGATO XXIII***Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo3 duodecies**

Codice NC	Nome del prodotto
0601 10	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0601 20	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
0602 30	Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	Rose, anche innestate
0602 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri
0604 20	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi
2508 40	Altre argille
2508 70	Terre di chamotte o di dinas
2509 00	Creta
2512 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
2515 12	Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515 20	Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro
2518 20	Dolomite calcinata o sinterizzata
2519 10	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
2520 10	Pietra da gesso; anidrite
2521 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento
2522 10	Calce viva
2522 30	Calce idraulica
2525 20	Mica in polvere
2526 20	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati
2530 20	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)
2707 30	Xilolo (xileni)
2708 20	Coke di pece

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
2712 10	Vaselina
2712 90	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2715 00	Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri
2804 10	Idrogeno
2804 30	Azoto
2804 40	Ossigeno
2804 61	Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio
2804 80	Arsenico
2806 10	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
2806 20	Acido clorosolforico
2811 29	Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri
2813 10	Disolfuro di carbonio
2814 20	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815 12	Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)
2818 30	Idrossido di alluminio
2819 90	Ossidi e idrossidi di cromo – altri
2820 10	Diossido di manganese
2827 31	Altri cloruri – di magnesio
2827 35	Altri cloruri – di nichel
2828 90	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri
2829 11	Clorati – di sodio
2832 20	Solfiti (escl. sodio)
2833 24	Solfati di nichel
2833 30	Allumi
2834 10	Nitriti
2836 30	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio
2836 50	Carbonato di calcio
2839 90	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri
2840 30	Perossoborati (perborati)
2841 50	Altri cromati e dicromati; perossocromati
2841 80	Tungstati (volframati)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
2843 10	Metalli preziosi allo stato colloidale
2843 21	Nitrato d'argento
2843 29	Composti dell'argento – altri
2843 30	Composti d'oro
2847 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2901 23	Butene (butilene) e suoi isomeri
2901 24	Buta-1,3-diene e isoprene
2901 29	Idrocarburi aciclici – non saturi – altri
2902 11	Cicloesano
2902 30	Toluene
2902 41	o-Xilene
2902 43	p-Xilene
2902 44	Miscela di isomeri dello xilene
2902 50	Stirene
2903 11	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)
2903 12	Diclorometano (cloruro di metilene)
2903 21	Cloruro di vinile (cloroetilene)
2903 23	Tetracloroetilene (percloroetilene)
2903 29	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri
2903 76	Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)
2903 81	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)
2903 91	Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene
2904 10	Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici
2904 20	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi
2904 31	Acido perfluorottano solfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile
2905 13	Butan-1-olo (alcole n-butilico)
2905 16	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri
2905 19	Monoalcoli saturi – altri
2905 41	2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)
2905 59	Altri polialcoli – altri
2906 13	Steroli e inositoli
2906 19	Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
2907 11	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
2907 13	Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti
2907 19	Monofenoli – altri
2907 22	Idrochinone e suoi sali
2909 11	Pentaclorofenolo (ISO)
2909 20	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909 41	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)
2909 43	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909 49	Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri
2910 10	Ossirano (ossido di etilene)
2910 20	Metilossirano (ossido di propilene)
2911 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912 12	Etanale (acetaldeide)
2912 49	Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri
2912 60	Paraformaldeide
2914 11	Acetone
2914 61	Antrachinone
2915 13	Esteri dell'acido formico
2915 90	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri
2916 12	Esteri dell'acido acrilico
2916 13	Acido metacrilico e suoi sali
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico
2916 15	Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri
2917 33	Ortoftalati di dinonile o di didecile
2920 11	Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)
2921 22	Esametildiammina e suoi sali
2921 41	Anilina e suoi sali
2922 11	Monoetanolammina e suoi sali
2922 43	Acido antranilico e suoi sali

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
2923 20	Lecitine e altri fosfoamminolipidi
2930 40	Metionina
2933 54	Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti
2933 71	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
3201 90	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3202 10	Prodotti per concia organici sintetici
3202 90	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre
3204 90	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avviggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3205 00	Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 41	Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 49	Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti») – altre
3207 10	Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili
3207 20	Ingobbi
3207 30	Lustri liquidi e preparazioni simili
3207 40	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208 10	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
3208 20	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici
3208 90	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32
3209 10	Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3209 90	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3212 90	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri
3214 10	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura
3214 90	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri
3215 11	Inchiostri da stampa – neri
3215 19	Inchiostri da stampa – altri
3403 11	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
3403 19	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre
3403 91	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
3403 99	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
3505 10	Destrina e altri amidi e fecole modificati
3506 99	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri
3701 20	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
3701 91	Per la fotografia a colori (policromia)
3702 32	Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento
3702 39	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre
3702 43	Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m
3702 44	Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm
3702 55	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
3702 56	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm
3702 97	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm
3702 98	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)
3703 20	Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)
3703 90	Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)
3705 00	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)
3706 10	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza $\geq$ 35 mm
3801 20	Grafite colloidale o semicollodale
3806 20	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna «pece dei Vosgi», pece gialla, pece di stearina «catrame di stearina», pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

▼ M16

Codice NC	Nome del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee
3809 91	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3809 92	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3809 93	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3810 10	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
3811 21	Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811 29	Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811 90	Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)
3812 20	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.
3813 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)
3815 11	Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.
3815 12	Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.
3815 19	Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel)
3815 90	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti)
3816 00 10	Pigiata di dolomite

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819 00	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)
3823 13	Acidi grassi del tallolio, industriali
3827 90	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824 71 00 a 3824 78 00)
3824 81	Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)
3824 84	Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)
3824 99	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.
3825 90	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)
3826 00	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3901 40	Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie
3902 20	Poliisobutilene, in forme primarie
3902 30	Copolimeri di propilene, in forme primarie
3902 90	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)
3903 19	Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)
3903 90	Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile «SAN» e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene «ABS»)
3904 10	Poli«cloruro di vinile», in forme primarie, non miscelato con altre sostanze
3904 50	Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie
3905 12	Poli«acetato di vinile», in dispersione acquosa
3905 19	Poli«acetato di vinile», in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)
3905 21	Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa
3905 29	Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)
3905 91	Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
3906 10	Poli«metacrilato di metile», in forme primarie
3906 90	Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli«metacrilato di metile»)
3907 21	Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10)
3907 40	Policarbonati, in forme primarie
3907 70	Acido polilattico, in forme primarie
3907 91	Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli«etilene tereftalato» e acido polilattico)
3908 10	Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie
3908 90	Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12)
3909 20	Resine melamminiche, in forme primarie
3909 39	Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)
3909 40	Resine fenoliche, in forme primarie
3909 50	Poliuretani, in forme primarie
3912 11	Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie
3912 90	Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)
3915 20	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
3917 10	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche
3917 23	Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile
3917 31	Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa
3917 32	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
3917 33	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
3920 10	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 61	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli«metacrilato di metile», nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)

▼ M16

Codice NC	Nome del prodotto
3920 69	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 73	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 91	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polibutirrali di vinile non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3921 19	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006 10 30)
3922 90	Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)
3925 20	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche
4002 11	Lattice di gomma butadiene-stirene «SBR»; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR»
4002 20	Gomma butadiene «BR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 31	Gomma isobutene-isoprene «butile» «IIR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 39	Gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 41	Lattice di gomma cloroprene «clorobutadiene» «CR»
4002 51	Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene «NBR»
4002 80	Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 91	Gomma sintetica e fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene «SBR», gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR», gomma butadiene «BR», gomma isobutene-isoprene «butile» «IIR», gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», gomma cloroprene «clorobutadiene» «CR», gomma acrilonitrile-butadiene «NBR», gomma isoprene «IR» e gomma etilene-propilene-diene non coniugato «EPDM»)
4002 99	Gomma sintetica e fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene «SBR», gomma butadiene-stirene carbossilato «XSBR», gomma butadiene «BR», gomma isobutene-isoprene «butile» «IIR», gomma isobutene-isoprene alogenato «CIIR» o «BIIR», gomma cloroprene «clorobutadiene» «CR», gomma acrilonitrile-butadiene «NBR», gomma isoprene «IR» e gomma etilene-propilene-diene non coniugato «EPDM»)

▼ M16

Codice NC	Nome del prodotto
4005 10	Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4005 20	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis»)
4005 91	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis»)
4005 99	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», nonché gomma in lastre, fogli o nastri)
4006 10	Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture
4008 21	Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare
4009 12	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
4009 41	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori
4010 31	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm
4010 33	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm
4010 35	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm
4010 36	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm
4010 39	Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)
4012 11	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo «break» e auto da corsa)
4012 13	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
4012 19	Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo «break», auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)
4012 20	Pneumatici usati, di gomma
4016 93	Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4407 19	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. Di pino «Pinus spp.», di abete «Abies spp.» e abete rosso «Picea spp.»)
4407 92	Legno di faggio «Fagus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4407 94	Legno di ciliegio «Prunus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4407 97	Legno di pioppo e pioppo tremulo «Populus spp.», segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia «Quercus spp.», di faggio «Fagus spp.», di acero «Acer spp.», di ciliegio «Prunus spp.», di frassino «Fraxinus spp.», di betulla «Betula spp.», di pioppo e pioppo tremulo «Populus spp.»)
4408 10	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm
4411 13	Pannelli di fibre di legno a media densità «MDF», di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm
4411 94	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm ³ (escl. pannelli di fibre di legno a media densità «MDF»; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)
4412 31	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4412 33	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4412 94	Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4416 00	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4418 40	Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)
4418 60	Pali e travi, di legno
4418 79	Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)
4503 10	Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbocchi con spigoli arrotondati
4504 10	Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato
4701 00	Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente
4703 19	Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4703 21	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4703 29	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4704 11	Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4704 21	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4704 29	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4705 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4706 30	Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù
4706 92	Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])
4707 10	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati
4707 30	Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili
4802 20	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4802 40	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata
4802 58	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$, n.n.a.

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4802 61	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.
4804 11	Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati
4804 19	Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner», non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803)
4804 21	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 29	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 31	Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 39	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 41	Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m^2 a < 225 g/m^2 (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 42	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m^2 a < 225 g/m^2 , con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 49	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m^2 a < 225 g/m^2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 52	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\geq 225 \text{ g/m}^2$, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4804 59	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\geq 225 \text{ g/m}^2$ (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti «Kraftliner», carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4805 24	Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$
4805 25	Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m^2
4805 40	Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4805 91	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$, n.n.a.
4805 92	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m^2 a < 225 g/m^2 , n.n.a.
4806 10	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 20	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 30	Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 40	Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4808 90	Carta e cartone, increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4809 20	Carta detta «autocopiante», anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)
4810 13	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato
4810 19	Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm
4810 22	Carta patinata leggera, detta «L.W.C.», dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m ² , peso del rivestimento ≤ 15 g/m ² per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4810 31	Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m ² (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)
4810 39	Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)
4810 92	Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)
4810 99	Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)
4811 10	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4811 51	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m ² (escl. carta e cartone adesivi)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
4811 59	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m ² nonché carta e cartone adesivi)
4811 60	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4818)
4811 90	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60)
4814 90	Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)
4819 20	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4822 10	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili
4823 20	Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari
4823 40	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi
4823 70	Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.
4906 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
5105 39	Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))
5105 40	Peli grossolani, cardati o pettinati
5106 10	Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5106 20	Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5107 20	Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5112 11	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m ² (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
5112 19	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m ²
5205 21	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5205 28	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5205 41	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5206 42	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5209 11	Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² , ad armatura a tela, greggi
5211 19	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² , non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)
5211 51	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² , ad armatura a tela, stampati
5211 59	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² , stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)
5308 20	Filati di canapa
5402 63	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)
5403 33	Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5403 42	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5404 12	Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)
5404 19	Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
5404 90	Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
5407 30	Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura
5501 90	Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)
5502 10	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato
5503 19	Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)
5503 40	Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5504 90	Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)
5506 40	Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5507 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5512 21	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti
5512 99	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)
5516 44	Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati
5516 94	Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati
5601 29	Ovate di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovate e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)
5601 30	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5604 90	Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
5605 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)
5607 41	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene
5801 27	Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)
5803 00	Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)
5806 40	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm
5901 10	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili
5908 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)
5910 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)
5911 10	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5911 31	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m ²
5911 32	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m ²
5911 40	Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli
6001 99	Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

▼ M16

Codice NC	Nome del prodotto
6003 40	Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette «a peli lunghi», stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006 10 30)
6005 36	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 44	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6006 10	Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6309 00	Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)
6802 92	Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)
6804 23	Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)
6806 10	Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli
6806 90	Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)
6807 10	Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
6807 90	Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)
6809 19	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)
6810 91	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811 81	Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto
6811 82	Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)
6811 89	Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)
6813 89	Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrelle per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)
6814 90	Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)
6901 00	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili
6904 10	Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)
6905 10	Tegole
6905 90	Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)
6906 00	Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)
6907 22	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)
6907 40	Ceramica di finitura
6909 90	Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
7002 20	Barre e bacchette di vetro, non lavorate
7002 31	Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati
7002 32	Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)
7002 39	Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)
7003 30	Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati
7004 20	Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005 10	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)
7005 30	Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato
7007 11	Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli
7007 29	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)
7011 10	Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica
7202 92	Ferro-vanadio
7207 12	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, $< 0,25$ % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare «non quadrata» e la cui larghezza è $\geq$ al doppio dello spessore
7208 25	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore $\geq 4,75$ mm, decapati, senza motivi in rilievo
7208 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti
7209 25	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm
7209 28	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore $< 0,5$ mm

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
7210 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)
7211 13	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati «larghi piatti» o «acciai universali»
7211 14	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore $\geq 4,75$ mm (escl. i cosiddetti «larghi piatti» o «acciai universali»)
7211 29	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, $\geq 0,25$ % di carbonio
7212 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati
7212 60	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati
7213 20	Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)
7213 99	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)
7215 50	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)
7216 10	Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm
7216 22	Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm
7216 33	Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm
7216 69	Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate)
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare
7219 24	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
7222 30	Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate
7224 10	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)
7225 19	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici», di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici»)
7225 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti «magnetici»)
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti «magnetici»)
7228 30	Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone laminati a caldo)
7228 60	Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotto, i prodotti laminati piatti e vergella o bordone di acciai inossidabili laminati a caldo)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.
7228 80	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7229 90	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)
7301 20	Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7304 24	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili
7305 39	Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno $> 406,4$ mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)
7306 50	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno $> 406,4$ mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, filettati

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7314 12	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile
7318 24	Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio
7320 20	Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)
7322 90	Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio
7324 29	Vasche da bagno di lamiera di acciaio
7407 10	Barre e profilati di rame raffinato
7408 11	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm
7408 19	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm
7409 11	Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)
7409 19	Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)
7409 40	Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel «cupronichel» o di rame-nichel-zinco «argentone», di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità)
7411 29	Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco «ottone», di rame-nichel «cupronichel» e di rame-nichel-zinco «argentone»)
7415 21	Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame
7505 11	Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità)
7505 21	Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità)
7506 10	Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)
7507 11	Tubi di nichel non legato
7508 90	Lavori di nichel

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
7605 19	Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)
7605 29	Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali)
7606 92	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore $> 0,2$ mm (non di forma quadrata o rettangolare)
7607 20	Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) $\leq 0,2$ mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)
7611 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7612 90	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a.
7613 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7616 10	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili
7804 11	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a $0,2$ mm
7804 19	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro
7905 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
8001 20	Leghe di stagno greggio
8003 00	Barre, profilati e fili, di stagno
8007 00	Oggetti di stagno
8101 10	Polveri di tungsteno
8102 97	Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)
8105 90	Oggetti di cobalto
8109 31	Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a $1/500$ in peso
8109 39	Cascami e avanzi di zirconio – altri

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8109 91	Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso
8109 99	Lavori di zirconio – altri
8202 20	Lame di seghe a nastro, di metalli comuni
8207 60	Utensili per alesare o scanalare
8208 10	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli
8208 20	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno
8208 30	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare
8208 90	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri
8301 20	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni
8301 70	Chiavi presentate isolatamente
8302 30	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli
8307 10	Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori
8309 90	Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)
8402 12	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402 19	Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste
8402 20	Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8402 90	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» – parti
8404 10	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas
8404 20	Condensatori per macchine a vapore
8404 90	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti
8405 90	Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.
8406 90	Turbine a vapore – parti

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8412 10	Propulsori a reazione diversi dai turboreattori
8412 21	Motori – a movimento rettilineo (cilindri)
8412 29	Motori idraulici – altri
8412 39	Motori pneumatici – altri
8414 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti
8415 83	Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera
8416 10	Bruciatori a combustibili liquidi
8416 20	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti
8416 30	Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori)
8416 90	Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417 20	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici
8419 19	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)
8420 99	Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri
8421 19	Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri
8421 91	Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi
8424 89 40	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
8424 90 20	Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40
8425 11	Paranchi a motore elettrico
8426 12	Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»
8426 99	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru – altri

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8428 20	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici
8428 32	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna
8428 33	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia
8428 90	Altre macchine e apparecchi
8429 19	Apripista (bulldozers, angledozers) – altri
8429 59	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri
8430 10	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali
8430 39	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre
8439 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
8439 30	Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone
8440 90	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti
8441 30	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo
8442 40	Parti di macchine, apparecchi e materiale
8443 13	altre macchine e apparecchi per la stampa in offset
8443 15	Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)
8443 16	Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici
8443 17	Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici
8443 91	Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8448 11	Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni
8448 19	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 – altri
8448 33	Fusi e loro alette, anelli e cursori
8448 42	Pettini, licci e quadri di licci
8448 49	Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri
8448 51	Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8451 10	Macchine per pulire a secco
8451 29	Macchine per asciugare – altre
8451 30	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio
8451 90	Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti
8453 10	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli
8453 80	Altre macchine e apparecchi
8453 90	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti
8454 10	Convertitori
8459 10	Unità di lavorazione con guida di scorrimento
8459 70	Filettatrici o maschiatrici
8461 20	Macchine per limare o per sbazzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet
8461 30	Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet
8461 40	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi
8461 90	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre
8465 20	Centri di lavorazione
8465 93	Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
8465 94	Macchine per curvare o montare
8466 10	Portautensili e filiere a scatto automatico
8466 92	Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464
8472 10	Duplicatori
8472 30	Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8473 21	Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29
8474 10	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare
8474 39	Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri
8474 80	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi
8475 21	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati
8475 29	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre
8475 90	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti
8477 40	Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici
8477 51	Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria
8479 10	Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi
8479 30	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
8479 50	Robot industriali, non nominati né compresi altrove
8479 90	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti
8480 20	Piastre di fondo per forme
8480 30	Modelli per forme
8480 60	Forme per materie minerali
8481 10	Valvole di riduzione della pressione
8481 20	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
8481 40	Valvole di troppo pieno o di sicurezza
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 91	Sfere, cilindri, rulli e aghi
8482 99	Altre parti

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8484 10	Guarnizioni metalloplastiche
8484 20	Giunti di tenuta stagna meccanici
8484 90	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre
8501 33	Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW
8501 62	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA
8501 63	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA
8501 64	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA
8502 31	Gruppi elettrogeni a energia eolica
8502 39	Altri gruppi elettrogeni – altri
8502 40	Convertitori rotanti elettrici
8504 33	Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA
8504 34	Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA
8505 20	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
8506 90	Pile e batterie di pile elettriche – parti
8507 30	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio
8514 31	Forni a fascio di elettroni
8525 50	Apparecchi trasmettenti
8530 90	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) – parti
8532 10	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva $\geq 0,5$ kvar (condensatori di potenza)
8533 29	Altre resistenze fisse – altre
8535 30	Sezionatori e interruttori
8535 90	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V – altri
8539 41	Lampade ad arco

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8540 20	Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540 60	Altri tubi catodici
8540 79	Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcino-tron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri
8540 81	Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
8540 89	Altre lampade, tubi e valvole – altri
8540 91	Parti di tubi catodici
8540 99	Altre parti
8543 10	Acceleratori di particelle
8547 90	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri
8602 90	Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici
8604 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
8606 92	Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)
8701 21	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)
8701 22	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 23	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 24	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione
8701 30	Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)
8704 10	Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale
8704 22	Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t
8704 32	Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t

▼ **M16**

Codice NC	Nome del prodotto
8705 20	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8705 30	Autopompe antincendio
8705 90	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri
8709 90	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti
8716 20	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli
8716 39	Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri
9010 10	Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica
9015 40	Strumenti e apparecchi di fotogrammetria
9015 80	Altri strumenti e apparecchi
9015 90	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori
9029 10	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili
9031 20	Banchi di prova
9032 81	Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri
9401 10	Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 20	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9406 10	Costruzioni prefabbricate di legno
9406 90	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre
9606 30	Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni
9608 91	Pennini da scrivere e punte per pennini
9612 20	Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine.

▼ **M13**▼ **C14***ALLEGATO XXIV*▼ **M16****Elenco delle merci di cui all'articolo 3 *sexies bis*, paragrafo 5, lettera a)**▼ **M13**

Codice NC	Nome delle merci
2810 00 10	Triossido di diboro
2810 00 90	Ossidi di boro; acidi borici (escluso triossido di diboro)
2812 15 00	Monocloruro di zolfo
2814 10 00	Ammoniaca anidra
2825 20 00	Ossido e idrossido di litio
2905 42 00	Pentaeritritolo «pentaeritrite»
2909 19 90	Eteri, aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi (esclusi etere dietilico e ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE))
3006 92 00	Rifiuti farmaceutici
3105 30 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo ≤ 10 kg)
3105 40 00	Diidrogenoortofosfato di ammonio anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo ≤ 10 kg).
3811 19 00	Antidetonanti per benzina (esclusi quelli a base di composti di piombo)
ex 7203	Ferro ridotto diretto o altro ferro spugnoso
ex 7204	Rottame ferroso

▼ **M15***ALLEGATO XXV***Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 3 *quaterdecies* e 3 *quindecies***

Codice NC	Descrizione
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

▼ **M16***ALLEGATO XXVI***Elenco delle merci di cui all'articolo 3 *sedecies*, paragrafi 1) e 2)**

	Codice NC	Nome delle merci
	7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
	7112 91	Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
Ex	7118 90	Monete d'oro

▼ **M16***ALLEGATO XXVII***Elenco delle merci di cui all'articolo 3 *sexdecies*, paragrafo 3**

	Codice NC	Nome del prodotto
Ex	7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro
Ex	7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro